

**Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 13.8.2018**

**Parere del Consiglio federale del 7.11.2018: non entrare in materia (in subordine, proposte di modifica)**

**Decisioni del Consiglio degli Stati del 13.12.2018**

**Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 18.2.2019: adesione**

**Legge federale  
che modifica il decreto federale che accorda  
un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela  
dei paesaggi rurali tradizionali**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 13 agosto 2018<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 2018<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

Il decreto federale del 3 maggio 1991<sup>3</sup> che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali è modificato come segue:

*Titolo*

Legge federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

*Art. 7*                      Rapporto con altri sussidi

L'aiuto finanziario previsto dalla presente legge può essere concesso in complemento di altri sussidi o indennità, a condizione che i relativi atti legislativi non lo escludano.

*Art. 9 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il personale della segreteria è assunto in base a contratti di diritto privato e retribuito dal Fondo.

1    FF 2018 5945

2    FF 2018 5959

3    RS 451.51

Modifica del decreto federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali. LF

---

*Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il saldo eventuale del fondo al termine della durata di validità della presente legge sarà utilizzato per concedere aiuti finanziari o indennità conformemente alla finalità di cui all'articolo 1.

*Art. 10a*                      Gestione degli attivi

L'Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità del Fondo nell'ambito della sua tesoreria centrale.

*Art. 11 cpv. 5*

<sup>5</sup> La validità della presente legge è prorogata sino al 31 luglio 2031.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° agosto 2021.